

Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari Il DIRETTORE

Vista la Direttiva 2009/119/CE ed in particolare il considerando (32) volto a chiarire che la nuova disciplina comunitaria sostituisce la decisione 68/416 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi alla tenuta di scorte d'obbligo in altri Paesi della Comunità;

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva sopra citata;

Visti, in particolare, gli articoli 5, comma 5 e 9 comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispongono limitazioni alla tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in altri Stati Membri della Unione Europea;

Visto l'articolo 8, comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, di attuazione della Direttiva 2009/119/CE, che consente ai soggetti destinatari di un obbligo di scorta di delegare tali obblighi anche ad Organismi Centrali di Stoccaggio (OCS) di altri Stati Membri dell'Unione Europea o ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibile nel territorio di altri Stati Membri dell'Unione Europea, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello Sviluppo Economico sia dagli organi competenti degli altri Stati Membri dell'Unione Europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2009/119/CE;

Visto l'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, di attuazione della Direttiva 2009/119/CE, che specifica come tutte le comunicazioni effettuate tra i soggetti obbligati cui all'articolo 3, comma 7, a norma dello stesso decreto ed il Ministero dello sviluppo economico e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'OCSIT presenti sul sito del Ministero dello sviluppo economico e dell'OCSIT;

Visto l'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5, comma 5, e 9 comma 7, del medesimo decreto legislativo, stabilisce la possibilità di detenere scorte specifiche del prodotto jet fuel del tipo cherosene presso altri Stati Membri dell'Unione Europea con limitazioni progressive sino al 2017;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, ed in particolare l'articolo 25 recante "Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n.

2015/4014", che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'Organismo centrale di stoccaggio italiano, (OCSIT);

Visto l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che demanda al Ministero dello Sviluppo Economico di adeguare tramite decreto direttoriale le procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati Membri in sede di recepimento della Direttiva 2009/119/CE ed atti conseguenti;

Ritenuto necessario procedere ad una semplificazione e digitalizzazione delle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea

DECRETA

ART. 1

Deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

- 1. Sono individuate le seguenti procedure autorizzative per la detenzione di scorte all'estero o per l'estero:
 - a) scorte da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Ministero dello sviluppo economico abbia firmato un Memorandum di intesa, di seguito denominato "MoU";
 - b) scorte da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Governo italiano abbia firmato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi unilaterali e/o bilaterali;
 - c) scorte da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, in assenza di un MoU o di un accordo unilaterale e/o bilaterale specifico;
 - d) scorte da detenere nel territorio nazionale a copertura di obblighi di scorta di Stati membri dell'Agenzia internazionale per l'Energia (AIE) che non siano anche Stati Membri dell'Unione Europea con i quali siano stati stipulati MoU o accordi unilaterali e/o bilaterali;
- 2. Le istanze per il rilascio della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, devono essere presentate dall'operatore economico e dall'OCS interessato esclusivamente in via telematica, seguendo le istruzioni operative indicate sul sito dell'OCSIT all'indirizzo www.ocsit.it allegando, sempre su supporto informatico il file pdf con la domanda in bollo congiuntamente al file dell'accordo giuridicamente vincolante con l'operatore economico o con l'OCS dell'altro Stato Membro dell'Unione Europea.
- 3. Le domande di cui al comma 2 sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, che è assolta utilizzando il modello F23, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia

delle entrate del 14 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 269 del 19 novembre 2001.

ART. 2

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi regolamentate da MoU

- 1. Qualora le scorte siano da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione Europea, o siano da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Ministero dello sviluppo economico abbia firmato un MoU per una cooperazione in materia di scorte di sicurezza, gli operatori economici e gli OCS sono tenuti agli adempimenti e prescrizioni disposti nello specifico MoU in vigore per il rilascio della preventiva autorizzazione.
- 2. Sul sito web dell'OCSIT all'indirizzo <u>www.ocsit.it</u> sono pubblicati i MoU in vigore con gli Stati Membri dell'Unione Europea.

ART. 3

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi regolamentate da accordi unilaterali e/o bilaterali

- 1. Qualora le scorte siano da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o siano da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Governo italiano abbia firmato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi unilaterali e/o bilaterali per l'attribuzione e la gestione reciproca delle scorte, gli operatori economici e gli OCS sono tenuti agli adempimenti e prescrizioni disposti nello specifico accordo vigente per il rilascio della autorizzazione preventiva o successiva secondo quanto specificato nell'accordo stesso.
- 2. Sul sito web dell'OCSIT all'indirizzo <u>www.ocsit.it</u> sono pubblicati gli accordi unilaterali e/o bilaterali in vigore con gli Stati Membri dell'Unione Europea.

ART. 4

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi non regolamentate da MoU o da accordi unilaterali e/o bilaterali

- 1. E' consentita la detenzione di scorte nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o nel territorio nazionale a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, in assenza di stipula di MoU o accordo unilaterale e/o bilaterale, con i seguenti adempimenti e prescrizioni per il rilascio della preventiva autorizzazione.
- 2. L'istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento.
- 3. Le istanze di autorizzazione devono specificare:

- a) il nome e l'indirizzo principale del soggetto depositario presso cui sono detenute le scorte;
- b) il nome e l'indirizzo principale del soggetto beneficiario per conto del quale sono detenute le scorte;
- c) l'identità dello Stato Membro dell'Unione Europea depositario presso cui saranno detenute le scorte e l'identità dello Stato Membro dell'Unione Europea beneficiario per conto di cui saranno detenute le scorte;
- d) la durata della delega di stoccaggio per il quale viene richiesta l'autorizzazione, che dovrà essere a mesi interi e, in ogni caso, dovrà iniziare dal primo giorno del mese e avere la durata minima di tre mesi;
- e) le tipologie di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, che dovranno essere specificate in base alle seguenti categorie:
 - benzina per motori,
 - benzina avio,
 - jet fuel del tipo benzina,
 - jet fuel del tipo cherosene,
 - altro cherosene,
 - gasolio,
 - olio combustibile,
 - petrolio greggio,
 - semilavorati,
 - etano,
 - GPL,
 - acqua ragia minerale e benzine speciali,
 - lubrificanti,
 - bitumi.
 - cere paraffiniche,
 - coke di petrolio.
- f) il quantitativo delle scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, espresso in tonnellate;
- g) le informazioni necessarie per la esatta localizzazione delle strutture di stoccaggio (a livello di deposito e non di singoli serbatoi) in cui le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi saranno allocate;
- h) copia degli accordi giuridicamente vincolanti tra l'operatore economico o l'OCS presso cui saranno detenute le scorte e l'operatore economico per conto del quale saranno detenute le scorte, comprendente anche la esplicita garanzia della disponibilità e accessibilità fisica in ogni momento delle scorte medesime.
- 4. Le istanze sono autorizzate in via preliminare dall'Amministrazione competente dello Stato Membro dell'Unione Europea nel cui territorio saranno fisicamente detenute le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi ed il procedimento autorizzativo si concluderà con la approvazione dell'Amministrazione competente dello Stato che beneficerà della tenuta di tali scorte.
- 5. Nel caso l'iter autorizzativo di cui al comma 4 non si concluda positivamente almeno 15 giorni prima dall'inizio del periodo di riferimento la istanza è da intendersi rigettata.

6. Le istanze di cui al presente articolo sono autorizzate solo in presenza di un impegno scritto dell'altro Stato Membro dell'Unione Europea coinvolto che assicuri la effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2009/119/CE secondo misure analoghe a quelle utilizzate per il controllo delle proprie scorte di sicurezza e di un impegno alla rendicontazione regolare di tali quantitativi in conformità con gli obblighi di reportistica statistica del Monthly Oil Statistics (MOS) dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) e dell'Eurostat.

ART. 5 Procedure di deleghe di tenuta delle scorte specifiche

Le procedure autorizzative di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano sia per le scorte di sicurezza che per le scorte specifiche e sono integrate con le seguenti disposizioni:

- a) la delega di tenuta di "scorte specifiche" di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ad operatori economici per scorte situate in altri Stati Membri dell'Unione Europea è limitata ai soli Stati Membri con i quali sia in vigore un Memorandum di intesa (MoU) o un Accordo bilaterale;
- b) la delega di tenuta di "scorte specifiche" di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 è possibile ad Organismi Centrali di Stoccaggio (OCS) di altri Stati Membri dell'Unione Europea anche in assenza di un Memorandum di intesa (MoU) o un Accordo bilaterale.

ART. 6

Procedure per la tenuta delle scorte di sicurezza per conto di un Paese aderente all'A.I.E.

Le procedure autorizzative di cui agli articoli da 2 a 3 si applicano altresì alle scorte di sicurezza detenute sul territorio nazionale a favore di uno Stato membro dell'Agenzia internazionale per l'Energia (AIE) che non sia anche Stato Membro dell'Unione Europea.

ART. 7 Attività istruttoria e di verifica delle istanze

- 1. L'attività istruttoria e di verifica delle istanze oggetto del presente decreto, compreso la interlocuzione con gli altri Stati esteri interessati è demandata dal Ministero dello sviluppo economico all'OCSIT che opera attraverso la piattaforma "iSISEN scorte oil"
- 2. A seguito dell'attività istruttoria e di verifica effettuata dall'OCSIT, il Ministero dello sviluppo economico autorizza le istanze con esito positivo. L'autorizzazione o l'esito negativo sono comunicati ai soggetti interessati attraverso la piattaforma iSISEN nella quale sono conservate e catalogate tutte le istanze e le relative autorizzazioni.
- 3. Le comunicazioni di OCSIT con gli altri Stati esteri interessati, nelle more dell'implementazione del sistema europeo armonizzato di interscambio informativo, possono avvenire sia tramite la piattaforma iSISEN, sia tramite email che tramite lettere cartacee in relazione al grado di digitalizzazione del servizio degli altri Stati esteri interessati.

ART. 8 Entrata in vigore

- 1. Le procedure per la detenzione delle scorte riportate nel presente decreto entrano in vigore a partire dalle istanze relative al primo trimestre 2021 che devono essere presentate a partire dal 1° novembre 2020.
- 2. Le istanze per il primo trimestre del 2021 e successivi trimestri eventualmente già presentate al Ministero dello sviluppo economico con procedura diversa da quella riportata nel presente decreto non saranno istruite ne autorizzate.

Roma, 29 settembre 2020

Il Direttore Generale Ing. Gilberto Dialuce